

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

Data Delibera: 22-10-2018

N°Delibera: 174

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO CRONOLOGICO PER LA RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT)- ART.4 LEGGE 22.12.2017,N.219.

L'anno **duemiladiciotto** addi **ventidue** del mese di **Ottobre** alle ore **13:30** nella **SALA ADUNANZE**, si è riunita la **Giunta Comunale** in seduta **ordinaria** :

| N° | Cognome e Nome | Qualifica | P/A |
|----|-------------------|-----------|----------|
| 1 | PIROZZI ANDREA | SINDACO | Presente |
| 2 | CRISCI PASQUALE | ASSESSORE | Presente |
| 3 | BIONDO VERONICA | ASSESSORE | Assente |
| 4 | MASIELLO MAURIZIO | ASSESSORE | Assente |
| 5 | PASCARELLA LIDIA | ASSESSORE | Presente |
| 6 | NUZZO GIUSEPPE | ASSESSORE | Presente |

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO.

Il Presidente, Rag. ANDREA PIROZZI , dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l'argomento trattato all'ordine del giorno.

GIUNTA COMUNALE

ATTESTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;

Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

Con votazione unanime espressa sulla suddetta proposta;

DELIBERA

1. DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE;
2. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
3. Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presenta delibera venga comunicata ai Signori Capi Gruppo Consiliari.

Proposta di deliberazione

ISTITUZIONE DEL REGISTRO CRONOLOGICO PER LA RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT)-ART. 4 LEGGE 22.12.2017,N.219.

Il Responsabile del Settore AA.GG.-Demografici

Premesso che il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22.12.2017 n.219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, la quale nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1,2 e 3 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, stabilendo che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge;

Ai sensi dell’art. 4 della citata normativa, “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un –fiduciario, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”;

Il comma 4 dell’art. 4 sopra richiamato precisa che le DAT devono essere redatte o per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o infine per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente (colui che sottoscrive la DAT), presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente medesimo. Che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti all’uopo previsti;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n.1/2018 inerente “Legge 22 dicembre 2017, n.219 recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento-Prime indicazioni operative”, la quale precisa gli aspetti di stretta competenza degli Ufficiali di Stato Civile come di seguito elencati:

- a) L’Ufficiale di Stato Civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L’Ufficiale di Stato Civile non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti;
- b) L’Ufficiale di Stato Civile non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna, con particolare riguardo all’identità ed alla residenza del consegnante nel Comune e a riceverla;
- c) All’atto della consegna l’Ufficiale di Stato Civile fornisce al disponente, formale ricevuta, con l’indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma;

Ritenuto opportuno, pertanto, al fine di garantire la piena attuazione della normativa vigente, predisporre l’istituzione del registro per l’annotazione, in ordine cronologico, delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) regolarmente presentate nel rispetto di quanto di seguito stabilito:

- Con l’espressione “disposizioni anticipate di trattamento (DAT), di cui all’art. 4 della legge n.219/2017, si intende l’espressione resa di propria spontanea volontà da parte di un cittadino, contenente la manifestazione di volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto

rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.

1. Le DAT devono essere consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune di Santa Maria a Vico, all'Ufficiale di Stato Civile, in busta chiusa redatte in forma scritta, con data certa e sottoscritte con firma autografa assieme ad una "istanza di consegna", unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità.
2. La busta contenente le DAT dovrà essere consegnata chiusa e verrà numerata e registrata unitamente all'istanza di consegna ed eventuali allegati.
3. Le DAT possono contenere la nomina di un fiduciario (la persona di fiducia del disponente che ne fa le veci e lo rappresenta nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, qualora il disponente si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente la volontà relativamente ai trattamenti proposti), maggiorenne e capace, nel qual caso, l'accettazione della nomina da parte del fiduciario avverrà attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT.
 4. Nel caso che le DAT non contengano la nomina di un fiduciario, il disponente potrà compilare e firmare la "nomina fiduciario", che a sua volta dovrà formalmente "accettare la nomina di fiduciario";
 5. La presentazione delle DAT dovrà essere effettuata personalmente dal "disponente" previo appuntamento telefonico con l'ufficiale di stato civile.
 6. Prima di consegnare il proprio testamento biologico in busta chiusa, il dichiarante deve aver già redatto le copie per sé e per il fiduciario.
 7. Nel caso non sia possibile rendere una dichiarazione scritta, le DAT possono essere rese mediante videoregistrazione o altri dispositivi che consentano alla persona di comunicare. Anche in questo caso dovrà essere consegnata una busta contenente il supporto utilizzato per la memorizzazione
 8. Sulla busta si dovranno riportare i seguenti dati identificativi:
 - la dicitura "Disposizioni Anticipate di Trattamento-DAT";
 - le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) del disponente;
 - nome e cognome del fiduciario.
9. Il disponente potrà modificare le DAT depositate mediante la consegna di altre DAT e contestuale ritiro delle precedenti, con le medesime modalità previste per la consegna.
9. Le DAT sono esenti dall'obbligo dell'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
10. Il trasferimento di residenza in un altro Comune o all'estero, non comporta la cancellazione dal registro;
11. L'Ufficiale di Stato Civile non partecipa in alcun modo alla stesura delle DAT, né fornisce informazioni o avvisi in merito al possibile contenuto delle stesse che, invece potranno essere utilmente forniti da medici e strutture sanitarie. L'Ufficiale di Stato Civile si limita a verificare i presupposti per la consegna che riguardano l'identità del disponente soprattutto in ordine alla maggiore età e alla sua residenza nel Comune.
12. Il dipendente accettante non conosce il contenuto della disposizione anticipata di trattamento, che è un atto strettamente personale da depositare in busta chiusa, e non risponde, pertanto, dei contenuti della disposizione stessa.
 1. All'elenco delle DAT potranno avere accesso: il disponente, il medico curante e il fiduciario. Al di fuori dei casi sopracitati si applica la disciplina sull'accesso alla documentazione amministrativa (legge 241/1990 e DPR 184/2006) e l'accesso potrà essere esercitato da parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del settore AA.GG.- Demografici, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso

S I P R O P O N E

Di istituire il "REGISTRO CRONOLOGICO PER LA RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT), di cui all'art. 4, comma 7, della legge n.219/2017;

Di dare atto che tale registro è riservato ai soli cittadini iscritti nell'Anagrafe del Comune di Santa Maria a Vico, ed ha come finalità quella di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento (DAT);

Di dare atto che la consegna e la presentazione delle DAT dovrà avvenire con le modalità di gestione sopra dettagliate, fatta salva ogni altra integrazione e modificazione alla normativa nazionale vigente;

Di dare atto che, il responsabile del presente procedimento è la sig.ra Marisa Sgueglia. Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Maria a Vico;


Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

**Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO CRONOLOGICO PER LA RACCOLTA DELLE
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT)- ART.4 LEGGE
22.12.2017,N.219.**

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente
Rag. ANDREA PIROZZI**

**Il Segretario
Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO**



Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO CRONOLOGICO PER LA RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT)- ART.4 LEGGE 22.12.2017,N.219.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 18-10-2018

Il Responsabile del Servizio
DI MARZO ROSA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Santa Maria a Vico

Provincia di Caserta

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO CRONOLOGICO PER LA RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT)- ART.4 LEGGE 22.12.2017,N.219.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)


Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Non Necessario di regolarità contabile.

Vengono espresse le seguenti note:

Addì, 22-10-2018

Il Responsabile del Servizio
MORGILLO VINCENZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE N. 174 DEL 22-10-2018

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO CRONOLOGICO PER LA RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT)- ART.4 LEGGE 22.12.2017,N.219.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione **Rosa Di Marzo** certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 26-10-2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 10-11-2018 ,

Addi, 26-10-2018

Il Responsabile della pubblicazione
Rosa Di Marzo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE N. 174 DEL 22-10-2018

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO CRONOLOGICO PER LA RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT)- ART.4 LEGGE 22.12.2017,N.219.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Addì, 26-10-2018

Il Responsabile AAGG
ROSA DI MARZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.